COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 191

Proposta di legge Petrucci (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato (702) 191

PRESIDENTE 191, 192, 193

PETRUCCI 192, 193

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 192

Votazione segreta:

PRESIDENTE 193

La seduta comincia alle 9.

Sono presenti:

Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Basso, Bertinelli, Carignani, Carpano Maglioli, Corbi, Corona Achille, De Michele, Donatini, Gatto, Laconi, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Melloni, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andreotti.

LUCIFREDI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lombardi Colini Pia, Dossetti e Tupini.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di grado A, IX di gruppo B e X di gruppo C; nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato. (702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: « Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, dei ruoli del personale civile della Amministrazione dello Stato ».

Ricordo che, nell'ultima seduta, la discussione su questa proposta di legge d'iniziativa del collega Petrucci, fu rinviata perché l'onorevole Martino Edoardo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dichiarò

che il testo, così come era stato presentato dall'onorevole proponente ed emendato dal relatore, non poteva riscuotere l'approvazione del Governo il quale, invece presentava un testo del tutto differente.

PETRUCCI. In assenza del relatore Resta, ammalato, mi permetto di riassumere con brevi parole la questione.

Le promozioni degli impiegati del gruppo *A*, *B*, *C*, rispettivamente ai gradi VIII, IX e XI, prima della guerra avvenivano in questo modo: un terzo dei posti disponibili veniva assegnato per esami per merito distinto, ai quali si veniva ammessi con almeno otto decimi, e i due terzi per esami di idoneità, ai quali si veniva ammessi con sette decimi. Venuta la guerra, gli esami non si poterono più indire: fu allora emanato il regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, per cui gli esami furono sospesi e le promozioni avvennero per merito comparativo, naturalmente con graduatoria. Fu disposto, poi, che potevano essere ammessi per merito comparativo soltanto coloro che avevano maturato l'anzianità per l'esame di idoneità, e si fissarono due termini: per il grado VIII del gruppo *A*, sei anni, (per l'esame a merito distinto) e otto anni per l'esame di idoneità.

Successivamente, venne emanato il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, il quale stabilì ch le promozioni per merito comparativo dovevano cessare dal 1° gennaio 1949, ritornando cioè al vecchio sistema. Ora è accaduto che coloro i quali avevano maturato gli anni prescritti entro il 31 dicembre 1948, hanno potuto giovarsi delle promozioni per merito comparativo, non sostenendo gli esami che sono stati soppressi, non solo, ma alcune amministrazioni hanno anche ridotto i termini minimi, per cui si sono create sperequazioni tra funzionari di diverse amministrazioni. Ad esempio l'Amministrazione delle finanze, il Ministero del tesoro, la Corte dei conti hanno ridotto i termini di permanenza dei gradi inferiori, mentre i Ministeri dell'interno e della difesa non l'hanno fatto; per cui, mentre i funzionari di quelle amministrazioni, in seguito a tali riduzioni, hanno potuto conseguire entro il 1948 l'avanzamento per merito comparativo, per gli altri, oltre al mancato vantaggio della riduzione dei termini anzidetti, si aggiungerebbe il danno di non potersi avvalere dello scrutinio per merito comparativo.

Inoltre, vi sono altre sperequazioni: ad esempio, ai fini dell'anzianità, si è calcolato il servizio militare prestato prima di entrare nell'amministrazione, mentre per coloro che l'hanno prestato quando già erano nella amministrazione non se ne è tenuto conto. La questione ora sta in questi termini: vi è un progetto della Presidenza del Consiglio che vorrebbe dare al problema una soluzione nuovissima, come ha detto ieri l'onorevole Turchi, abrogare cioè il sistema ordinario ed attribuire due terzi dei posti disponibili per merito comparativo e un terzo dei posti per merito distinto, cioè per esami.

Ora, nelle amministrazioni statali vi sono state delle assunzioni fino al settembre 1943, assunzioni avvenute per concorsi regolari; poi si saltò al 1946; è naturale che questa distinzione non può che portare alla soluzione proposta dall'onorevole Resta. In definitiva, dal 1952 nessuno degli impiegati potrà invocare diritti, né vi può essere il timore di compiere ingiustizie. Qui, si tratta invece di compiere un atto di giustizia per mettere tutti nelle stesse condizioni di assoluta parità.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Per le ragioni già esposte dal Sottosegretario Martino, questa sarebbe una innovazione, e quindi sarebbe opportuno trovare una formula che rispondesse sia alle esigenze dell'amministrazione che a quelle degli interessati. Però non posso prescindere dalle considerazioni esposte dall'onorevole Petrucci, che corrispondono ad uno stato d'animo obiettivo degli interessati e che forse non può ritenersi in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione. Io dichiaro, quindi, che pur non potendo aderire formalmente al progetto dell'onorevole Petrucci e dell'onorevole Resta, mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli emendati secondo la proposta già formulata dal relatore. L'articolo 1 è del seguente tenore:

ART. 1.

I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è appli-

cabile l'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 2 nel seguente testo emendato dal relatore:

ART. 2.

Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1949.

PETRUCCI. Faccio formale proposta che dove si dice « dal 1° gennaio 1949 », si dica invece « dal 1° gennaio 1952 ».

PRESIDENTE. Pongo, in votazione l'articolo 2 con l'emendamento dell'onorevole Petrucci.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci, testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 9,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI